

# TRIBUNALE DI SAVONA

## Il Tribunale composto dai magistrati:

DOTT. ALBERTO PRINCIOTTA

PRESIDENTE

DOTT. SILVANA BIANCHI

G.O.T. - GIUDICE RELATORE

DOTT. ERICA PASSALALPI

**GIUDICE** 

### ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

nel procedimento in camera di consiglio 1231/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: Ricorso ex art. 95 dpr 396/2000);

visto il ricorso avanzato da

..A

ettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

che li

rappresenta come da mandato in atti;

richiamato il contenuto del decreto del Tribunale di Genova del 25.02.2022;

ritenuto che l'obbligatorietà delle definitività del provvedimento giudiziale che accerta la cittadinanza italiana iure sanguinis ai fini della trascrivibilità degli atti nel registro di stato civile non è supportata da alcuna previsione normativa;

rilevato che l'art. 702 ter, c.p.c. che richiama l'art. 282 cpc, prevede che "l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione";

che detta norma appare applicabile al caso di specie, in quanto le decisioni che accertano lo status di cittadino italiano iure sanguinis se da un lato dichiarano uno status che esiste sin dalla nascita, al contempo hanno natura di condanna, essendo ivi contenuto, altresì, l'ordine rivolto al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dei Stato Civile ad un determinato facere (cfr. Cass 27416/2021);

rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Genova, oggetto del presente giudizio, ha ordinato la trascrizione del provvedimento con cui è stata riconosciuta la cittadinanza nei registri dello stato civile;

ritenuto che in virtù della duplice natura del dispositivo deve ritenersi applicabile l'art 702 ter c.p.c. onde in mancanza di indicazioni espresse derivanti dal testo del dictum giudiziale, si deve intendere l'ordine come immediatamente eseguibile; ritenuto che, per quanto sopra esposto, l'ordine impartito dal Tribunale di Genova doveva essere adempito con immediatezza onde il rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quiliano si configura come illegittimo e potenzialmente pregiudizievole per l'interessato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti di essere accolto

#### P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di non adempiere immediatamente all'ordine giudiziario emesso dal Tribunale di Genova con ordinanza 04.01.2024 nel giudizio avente RG 1523/2023;

ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla Trascrizione degli atti dello stato civile dei ricorrenti in conformità all'ordinanza del Tribunale di Genova del 04.01.2024 nel giudizio avente RG 1523/2023.

Dichiara l'immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.c.

Savona, 14.06.2024

Il giudice relatore

Il presidente

g.o.t. dott. Silvana Bianchi

dott. Alberto Princiotta